



**COMUNE
DI ANCONA**



TARI

TASSA SUI RIFIUTI

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2026

Novità TARI 2026	pag. 2
1 - Che cos'è	pag. 3
2 - Chi deve pagare	pag. 3
3 - Come si calcola	pag. 4
4 - Come e dove si paga	pag. 8
5 - Riduzioni ed agevolazioni	pag. 9
6 - Dichiarazione	pag. 14
7 - Sportello telematico LINKmate	pag. 15
8 - Casi particolari	pag. 16
9 - Arera	pag. 18
10 - Per informazioni	pag. 19

A cura di ANCONA ENTRATE srl
Aggiornata al 25/08/2026

BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

Il **bonus sociale per i rifiuti** è un'agevolazione che prevede una **riduzione del 25% della TARI** per i nuclei familiari in possesso di requisiti economici e degli altri requisiti previsti dalla normativa.

L'art. 25 del Regolamento TARI del Comune di Ancona è stato aggiornato per recepire la disciplina del bonus sociale per i rifiuti, prevista dalla normativa nazionale e dalle disposizioni dell'**ARERA**.

Chi ha diritto al bonus

Il bonus spetta ai nuclei familiari che hanno un'**attestazione ISEE entro le soglie previste dalla normativa** e che sono titolari di un'utenza TARI ad uso domestico intestata a un componente del nucleo familiare.

Per il 2026, le soglie ISEE sono:

- **9.796 euro** per i nuclei familiari con massimo 3 figli a carico;
- **20.000 euro** per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico.

Il bonus è automatico

Non è necessario presentare alcuna domanda ad Ancona Entrate per ottenere il bonus sociale per i rifiuti.

Per accedere al bonus è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e ottenere un'attestazione ISEE entro le soglie previste dalla normativa.

Il riconoscimento del bonus avviene automaticamente, attraverso i sistemi previsti dalla normativa: i dati necessari vengono trasmessi al gestore della TARI, che effettua le verifiche previste e applica direttamente l'agevolazione spettante.

Pertanto, il contribuente non deve presentare ad Ancona Entrate né la DSU né una specifica richiesta di agevolazione.

Per beneficiare nuovamente del bonus negli anni successivi è necessario presentare ogni anno una nuova DSU all'INPS, ai fini dell'elaborazione dell'ISEE.

Quanto spetta

Il bonus consiste in una **riduzione del 25% della TARI** dovuta per l'anno di competenza della DSU.

L'agevolazione viene riconosciuta **una volta all'anno** e viene applicata, di norma, nell'anno successivo a quello di presentazione della DSU che ha dato luogo all'attestazione ISEE sottosoglia.

Ad esempio, una **DSU presentata nel 2025**, con attestazione ISEE entro le soglie previste, dà diritto al bonus applicato sulla **TARI 2026**.

Il bonus è calcolato sulla TARI dovuta per l'anno di riferimento, secondo le modalità stabilite da ARERA.

Come viene applicato

Il bonus viene applicato direttamente nel **documento di riscossione TARI**, senza necessità di presentare una specifica richiesta.

Bonus sociale e agevolazioni TARI comunali

Il bonus sociale per i rifiuti è un'agevolazione nazionale, riconosciuta automaticamente, ed è distinta dalle eventuali agevolazioni TARI previste dal Comune di Ancona.

Per le agevolazioni TARI previste dal Comune di Ancona si rinvia alla sezione "Riduzioni ed agevolazioni" della presente Guida.

Riferimenti normativi

Il Regolamento TARI del Comune di Ancona recepisce le disposizioni contenute nel **D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24**, nelle deliberazioni ARERA n. **133/2025/R/RIF, 176/2025/R/RIF, 355/2025/R/RIF e 123/2026/R/RIF**, nonché nel **Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR)**, come successivamente modificati e integrati.

Eventuali successive modifiche della normativa nazionale e della regolazione ARERA si intendono automaticamente recepite dal Regolamento TARI.

1 – CHE COS'È

La **TARI, Tassa sui rifiuti** è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani. (istituito con Legge n. 147 del 27/12/2013).

La disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 24/05/2021 e s.m.i.

2 – CHI DEVE PAGARE

La TARI è dovuta da chiunque, nel territorio comunale, **possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario relativo ai locali e alle aree in uso esclusivo.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative.
Per le aree scoperte destinate a parcheggio operativo si veda la sezione "Casi particolari".
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

La TARI è dovuta in proporzione al periodo di effettiva occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti al tributo. Il calcolo è effettuato su base giornaliera, con riferimento all'anno solare.

Quota fissa e quota variabile

La tariffa TARI è composta da:

- una **quota fissa (QF)**, destinata a coprire i costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi gli investimenti e i relativi ammortamenti;
- una **quota variabile (QV)**, destinata a coprire i costi di gestione del servizio, tenendo conto delle quantità di rifiuti prodotti e delle caratteristiche del servizio fornito.

L'importo della TARI è determinato in modo da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la **distinzione tra utenze domestiche** (locali ad uso abitativo) e le **utenze non domestiche** (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).

Utenze Domestiche

Per le **utenze domestiche**, la TARI è calcolata tenendo conto:

- della **superficie dell'abitazione e delle eventuali pertinenze soggette al tributo**;
- del **numero degli occupanti**.

Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che hanno stabilito nell'immobile la propria **residenza anagrafica**, il numero degli occupanti corrisponde, di norma, a quello risultante all'Anagrafe del Comune.

Devono comunque essere dichiarate anche le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, **dimorano stabilmente nella stessa unità immobiliare**, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento TARI.

La TARI delle utenze domestiche è quindi determinata sommando:

$$\text{TARI Utenze domestiche} = \left(QF \times mq. \times \frac{gg.}{365} \right) + \left(QV \times \frac{gg.}{365} \right)$$

Utenze Non Domestiche

Per le **utenze non domestiche**, la TARI è determinata in base:

- alla **superficie dei locali e delle aree soggette al tributo**;
- alla **categoria di attività svolta**.

A ciascuna categoria di attività corrispondono una specifica **quota fissa** e una specifica **quota variabile**, espresse in euro per metro quadrato.

La TARI è quindi calcolata applicando alla superficie imponibile la tariffa prevista per la categoria di appartenenza.

$$\text{TARI Utenze non domestiche} = (QF + QV) \times mq. \times \frac{gg.}{365}$$

Tributo provinciale TEFA

All'importo della TARI deve essere aggiunto il **Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)**, previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992.

Per il Comune di Ancona, il TEFA è pari al **5% dell'importo della TARI**.

$$\text{Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)} = \text{TARI} \times 5\%$$

Componenti perequative

All'importo della TARI si aggiungono inoltre le componenti perequative previste dalla regolazione ARERA:

- **UR1,a**, destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- **UR2,a**, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- **UR3,a**, destinata al finanziamento del bonus sociale per i rifiuti.

Le componenti perequative sono applicate secondo gli importi e le modalità stabiliti dall'ARERA:

$$\text{UR1,a} = € 0,10 \times \text{n. utenza}$$

$$\text{UR2,a} = € 1,50 \times \text{n. utenza}$$

$$\text{UR3,a} = € 6,00 \times \text{n. utenza}$$



Esempio di calcolo:

Esempio a) – Abitazione con 2 componenti

Utenza domestica: abitazione di mq. 85 occupata da 2 componenti

$$\text{TARI Utenze dom.} = (€ 1,41 \times 85 \text{ mq.} \times 366/366) + (€ 128,60 \times 366/366) = € 119,85 + € 128,60 = € 248,45$$

$$\text{TEFA} = € 248,45 \times 5\% = € 12,42$$

$$\text{Componenti perequative} = \text{UR1,a } 0,10 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 0,10$$

$$\text{UR2,a } 1,50 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 1,50$$

$$\text{UR3,a } 6,00 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 6,00$$

$$\text{TARI per il 2026} = (€ 248,45 + € 12,42 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 268,47 \rightarrow \text{arrotondato € 268 (cod. tributo 3944)}$$

Esempio b) – Abitazione con 3 componenti

Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3 componenti

$$\text{TARI Utenze dom.} = (€ 1,53 \times 85 \text{ mq.} \times 366/366) + (€ 164,32 \times 366/366) = € 130,05 + € 164,32 = € 294,37$$

$$\text{TEFA} = € 294,37 \times 5\% = € 14,72$$

$$\text{Componenti perequative} = \text{UR1,a } 0,10 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 0,10$$

$$\text{UR2,a } 1,50 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 1,50$$

$$\text{UR3,a } 6,00 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 6,00$$

$$\text{TARI per il 2026} = (€ 294,37 + € 14,72 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 316,69 \rightarrow \text{arrotondato € 317 (cod. tributo 3944)}$$

Esempio c) – Abitazione con pertinenza

Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 2 componenti e garage di pertinenza di mq. 14

TARI Utenze dom. = (€ 1,41 x 99 mq. x 366/366) + (€ 128,60 x 366/366) = € 139,59 + € 128,60 = € 268,19

TEFA = € 268,19 x 5% = € 13,41

Componenti perequative = UR1,a 0,10 x n. 1 utenza x 366/366 = € 0,10

UR2,a 1,50 x n. 1 utenza x 366/366 = € 1,50

UR3,a 6,00 x n. 1 utenza x 366/366 = € 6,00

TARI per il 2026 = (€ 268,19 + € 13,41 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 289,20 → arrotondato € 289 (cod. tributo 3944)

Esempio d) - Utenza non domestica

Utenza non domestica: ufficio di mq. 40

TARI Utenze non domestiche = (€ 4,11 + € 3,56) x 40 mq. x 366/366 = € 7,67 x 40 mq. x 1 = € 306,80

TEFA = € 306,80 x 5% = € 15,34

Componenti perequative = UR1,a 0,10 x n. 1 utenza x 366/366 = € 0,10

UR2,a 1,50 x n. 1 utenza x 366/366 = € 1,50

UR3,a 6,00 x n. 1 utenza x 366/366 = € 6,00

TARI per il 2026 = (€ 306,80 + € 15,34 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 329,74 → arrotondato € 330 (codice tributo 3944)

Il Comune di Ancona ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2026 (Delibera Consiglio n. 66 del 27/07/2026):

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - Anno 2026		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/ anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,29	71,44
2 componenti	1,41	128,60
3 componenti	1,53	164,32
4 componenti	1,65	205,04
5 componenti	1,75	210,05
6 o più componenti	1,84	242,91

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – Anno 2026				
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (QF + QV)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	1,20	1,17	2,37
2	Cinematografi e teatri	1,09	1,05	2,14
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,46	1,26	2,72
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	2,07	1,96	4,03
5	Stabilimenti balneari	1,32	1,08	2,40
6	Esposizione, autosaloni	1,12	1,06	2,18
7	Alberghi con ristorante	3,02	2,61	5,63
8	Alberghi senza ristorante	2,38	2,05	4,43
9	Case di cura e di riposo	4,11	3,56	7,67
10	Ospedali	2,49	2,51	5,00
11	Uffici, agenzie	4,11	3,56	7,67
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,41	2,07	4,48
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,41	2,96	6,37
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,03	3,47	7,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,41	2,07	4,48
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,13	2,70	5,83
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,13	2,71	5,84
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,77	2,39	5,16
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,44	2,24	4,68
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,49	2,15	4,64
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,30	1,05	3,35
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	9,10	7,86	16,96
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,47	6,46	13,93
24	Bar, caffè, pasticceria	6,86	5,92	12,78
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,17	3,60	7,77
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,17	3,60	7,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,84	10,21	22,05
28	Ipermercati di generi misti	4,11	3,55	7,66
29	Banchi di mercato generi alimentari	9,74	8,40	18,14
30	Discoteche, night club e sale giochi	5,12	4,42	9,54

Per l'anno 2026 il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 rate:

- **1° rata in ACCONTO con scadenza 18 MAGGIO 2026**
L'acconto è determinato in misura pari al 50% della tassa dovuta con le tariffe deliberate per l'anno 2025.
- **2° rata a SALDO con scadenza 2 DICEMBRE 2026**
Il saldo è determinato a conguaglio sull'intera annualità, applicando le tariffe deliberate per l'anno 2026 e tenendo conto dell'acconto già versato.

Per agevolare il pagamento della TARI, Ancona Entrate invia a casa dei contribuenti l'avviso TARI 2026 contenente il modello di pagamento PagoPA precompilato o scaricabile utilizzando l'applicativo LINKmate.

Pagamento tramite PagoPA

Il versamento della TARI può essere eseguito utilizzando il **modello PagoPA**, allegato all'avviso, attraverso i diversi canali messi a disposizione dai **Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a PagoPA**, tra cui:

- i servizi di pagamento online;
- l'home banking;
- gli sportelli bancari abilitati;
- gli uffici postali;
- gli sportelli ATM abilitati;
- le ricevitorie e gli altri punti vendita aderenti;
- gli altri canali digitali messi a disposizione dai PSP aderenti a PagoPA.

L'elenco aggiornato dei Prestatori di Servizi di Pagamento è disponibile sul sito ufficiale di PagoPA (<https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/>)

Il costo dell'operazione può variare in funzione del **canale e del prestatore di servizi di pagamento utilizzato**.

Pagamento mediante modello F24

La TARI può essere pagata anche mediante modello F24, ad esempio quando il contribuente intende effettuare una compensazione con eventuali crediti erariali.

Il modello F24 può essere scaricato tramite lo **sportello telematico LINKmate** oppure compilato autonomamente.

In quest'ultimo caso occorre prestare particolare attenzione alla compilazione e indicare i dati riportati nell'avviso di pagamento.

Per il Comune di Ancona deve essere indicato il codice ente A271

Per la TARI deve essere indicato il codice tributo 3944.

Il TEFA deve invece essere indicato separatamente con il relativo codice tributo TEFA.

Nella casella "identificativo operazione" deve essere indicato il codice avviso di 18 cifre riportato nel riepilogo dei dati di pagamento alla voce "Identificativo Operazione F24".

Si raccomanda pertanto di verificare attentamente che gli importi relativi alla TARI e al TEFA siano indicati distintamente nel modello F24.

Domiciliazione delle rate tramite addebito diretto

A partire dall'anno 2026 è possibile effettuare il pagamento della TARI anche mediante addebito diretto sul conto corrente (SDD).

L'attivazione del servizio di domiciliazione può essere richiesta esclusivamente attraverso l'apposita funzione disponibile nello sportello telematico Linkmate.

Gli utenti interessati possono accedere alla propria area riservata Linkmate per richiedere l'attivazione del servizio e seguire le relative istruzioni operative.

Per attivare l'addebito diretto ai fini del pagamento del saldo TARI 2026, la richiesta di delega dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2026.

Residenti all'estero

I contribuenti italiani residenti all'estero possono effettuare il pagamento della TARI utilizzando il **modello PagoPA** allegato all'avviso.

Il pagamento può essere effettuato tramite i servizi di **internet banking di una banca italiana aderente a PagoPA**, utilizzando la funzione CBILL, oppure attraverso altri canali di pagamento elettronico messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento aderenti a PagoPA.

Enti e Pubbliche Amministrazioni

Gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare il pagamento degli avvisi TARI attraverso i sistemi previsti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità operative del sistema **PagoPA/SIOPE+**.

Qualora non sia possibile effettuare il pagamento attraverso tali sistemi, il versamento deve essere effettuato mediante bonifico sul conto unico infruttifero istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia, indicando come causale il numero dell'avviso di pagamento per il quale effettua il versamento.

5 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Regole generali

Le riduzioni e le agevolazioni previste dal Regolamento TARI sono riconosciute secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Regolamento stesso.

Quando previsto, l'agevolazione deve essere richiesta dall'interessato utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito internet di Ancona Entrate. Fanno eccezione le agevolazioni riconosciute automaticamente, tra cui il bonus sociale per i rifiuti, per il quale non è necessario presentare una specifica domanda ad Ancona Entrate.

Qualora alla stessa utenza siano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo risultante dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. La misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della tassa dovuta.

Zone transitoriamente non servite dal “porta a porta” o “prossimità”

Per le utenze, transitoriamente non servite dal “porta a porta” o “prossimità”, bensì per mezzo di contenitori stradali per tutte le tipologie di rifiuti, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

- a) 60% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o pari a 500 metri lineari ma inferiore a 2.000 metri lineari;
- b) 70% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o pari a 2.000 metri.

Qualora non tutte le tipologie di rifiuti siano servite dal “Porta a porta” o “Prossimità”, bensì per mezzo di contenitori stradali, il tributo da applicare è ridotto nelle seguenti misure:

Tipologia rifiuto	Riduzione per distanza oltre 500 m	Riduzione per distanza oltre 2000 m
Indifferenziato secco	30%	35%
Umido	15%	20%
Carta	5%	5%
Plastica	5%	5%
Vetro	5%	5%

La distanza viene calcolata a partire dal **ciglio della strada pubblica**, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto con la presentazione della dichiarazione TARI e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Tali riduzioni rimangono vigenti fino alla transizione dell’utenza ai sistemi di raccolta dal “Porta a porta” o “Prossimità”.

UTENZE DOMESTICHE

- Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni tariffarie sono riconosciute a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata; in tal caso hanno la medesima decorrenza della dichiarazione.

- Riduzione per compostaggio domestico

è prevista una **riduzione del 10% della quota variabile della tariffa** per gli utenti che aderiscono al progetto di incentivazione del compostaggio domestico attivato dalla Provincia in collaborazione con l’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA).

La riduzione decorre dalla data di presentazione della domanda, da effettuarsi presso l’ATA.

Il modello per la richiesta di riduzione del compostaggio domestico è scaricabile dal sito dell'ATA al seguente indirizzo:

<https://atarifiuti.an.it/comuni.php?idpagina=37&idmateriale=136&idcomune=35&pag=modulistica>

- **Agevolazioni in base alla dichiarazione ISEE**

Per l'anno 2026 è prevista, per le utenze domestiche, un'agevolazione TARI che riduce maggiormente il tributo in base a quattro fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, a cui corrispondono percentuali di riduzioni diverse, articolate come segue:

ISEE	RIDUZIONE del:
da € 0 ad € 5.000	70%
da € 5.001 ad € 10.000	50%
da € 10.001 ad € 20.000	25%
da € 20.001 ad € 25.000	10%

L'agevolazione è riconosciuta a condizione che il soggetto passivo sia **residente nel Comune di Ancona**.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare ad Ancona Entrate la relativa richiesta **entro il 30 settembre 2026**, allegando:

- modello ISEE 2026 in corso di validità;
- documento di identità.

Il modello, compilato in tutti i suoi campi e sottoscritto, può essere trasmesso utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

- consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- per posta ordinaria all'indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell'Artigianato n. 4 – 60127 Ancona (fa fede il timbro postale);
- tramite Pec all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it;
- mediante lo sportello telematico LinkMate accessibile dall'home page del sito web di Ancona Entrate Srl.



Esempio di calcolo: Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3 componenti con reddito ISEE da 10.000 ad € 20.000:

TARI Utenze dom. = (€ 1,53 x 85 mq. x 366/366) + (€ 164,35 x 366/366) = € 130,05 + € 164,32 = € 294,37

Riduzione per applicazione agevolazione ISEE = € 294,37 x 25% = € 73,59

Oneri di perequazione = UR1,a 0,10 x n. 1 utenza x 366/366 = € 0,10

UR2,a 1,50 x n. 1 utenza x 366/366 = € 1,50

UR3,a 6,00 x n. 1 utenza x 366/366 = € 6,00

TARI con applicazione agevolazione ISEE = € 294,37 - € 73,59 = € 220,78 + 5% TEFA = € 231,82 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00 = € 239,42 → arrotondato € 239 (cod. tributo 3944)

UTENZE NON DOMESTICHE

- Riduzione in percentuale della superficie promiscua

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	40%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, elettrauto	60%
Panifici, pasticcerie, pescherie e macellerie	50%
Cantine vinicole e caseifici	50%
Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	60%
Officine di carpenteria metallica, impiantistica e settore edilizia	50%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie e tipolitografie	50%
Laboratori fotografici ed eliografie	40%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche,	10%
Lavanderie e tintorie	50%
Strutture ospedaliere-sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati	20%
Distributori di carburante	60%
Gommisti	80%
Acconciatori, estetisti	50%

Per poterne usufruire, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare **entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento** i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

- Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le suddette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

La suddetta riduzione decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

- **Riduzione per riciclo-recupero**

Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani attraverso canali diversi da quelli definiti come raccolta urbana dal contratto di servizio oppure secondo modalità specifiche concordate con il gestore del servizio di raccolta e attestate dallo stesso, verrà applicata **una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%**.

Viene riconosciuto uno **sconto pari a 40 centesimi di euro/kg di rifiuto** (esclusi gli imballaggi terziari) prodotto dall'attività ed avviato al riciclo-recupero a condizione che:

- a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a riciclo-recupero;
- b) risulti dimostrato l'avvio al riciclo-recupero di **almeno 250 kg all'anno di rifiuti urbani** (imballaggi terziari esclusi);
- c) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.



Il suddetto sconto non potrà in ogni caso essere superiore al 80% del tributo annualmente dovuto riguardante la parte variabile.

La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a recupero;
- b) attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- c) copia del registro di carico e scarico;
- d) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;

oppure presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni ai punti a), b), c) e d).



La **richiesta** deve essere presentata, annualmente, entro il **30 giugno** dell'anno cui si riferisce e la **documentazione** deve pervenire **non oltre il 31 gennaio successivo**.

- **Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art.183 c.1, lett.b-ter) punto 2, Dlgs 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, apposita comunicazione allegando la seguente documentazione:

- Relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- Copia del contratto con l'operatore privato di valenza almeno annuale;
- Attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, dietro richiesta dell'utenza non domestica comunicata al Comune ed al gestore del servizio entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rientro.

L'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa, il TEFA e gli oneri di perequazione, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

6 – DICHIARAZIONE

La dichiarazione TARI di inizio o variazione dell'occupazione o detenzione di un locale o di un'area deve essere presentata ad Ancona Entrate Srl **entro il 20 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area.

La dichiarazione ha effetto dal primo giorno di inizio del possesso o della detenzione e conserva efficacia anche per le annualità successive, fino alla presentazione di nuova dichiarazione che attesti una variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione va presentata utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it e deve essere trasmessa utilizzando una delle seguenti **modalità di presentazione**:

- consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell'Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it (obbligatoriamente per le società o imprese);
- mediante lo sportello telematico LinkMate accessibile dall'home page del sito web di Ancona Entrate Srl.



Variazioni della composizione del nucleo familiare

Le persone fisiche iscritte all'**Anagrafe della popolazione residente** non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Nel caso di occupazione della stessa abitazione da **più nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe**, Ancona Entrate potrà provvedere d'ufficio al calcolo del tributo sulla base del **numero effettivo degli occupanti**, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.

7 – SPORTELLO TELEMATICO “LINKmate”

Ancona Entrate mette a disposizione dei contribuenti, attraverso il proprio sito istituzionale, “LINKmate”, lo sportello telematico che consente di accedere ai principali servizi TARI **24 ore su 24, 7 giorni su 7**, direttamente da una postazione connessa ad internet.



L'accesso allo sportello telematico avviene tramite **SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)** o **CIE (Carta d'Identità Elettronica)**.

Attraverso LINKmate il contribuente può, in particolare:

- **consultare la propria posizione TARI** e i dati relativi alle utenze;
- **scaricare e stampare gli avvisi di pagamento e i modelli PagoPA** precompilati;
- **scaricare e stampare i modelli F24** per il pagamento della TARI, già compilati sulla base dei dati presenti negli archivi;
- **effettuare il pagamento della TARI tramite PagoPa** attraverso i canali disponibili;
- **richiedere la domiciliazione bancaria delle rate**;
- **ricevere notifiche e comunicazioni relative alle scadenze e ai pagamenti**;
- **consultare il proprio fascicolo personale**, con la documentazione e le richieste presentate o ricevute;
- **presentare dichiarazioni, istanze e richieste** disponibili tramite lo sportello telematico;

- **comunicare con gli uffici di Ancona Entrate** mediante la bacheca, anche per segnalare eventuali errori od omissioni presenti nella propria posizione TARI, nei casi in cui non sia prevista una specifica dichiarazione;
- **accedere, attraverso la funzione multi-utenza, alla posizione TARI di altri soggetti**, quando autorizzati.

8 – CASI PARTICOLARI

- **Anziani o disabili in istituto di ricovero**

Qualora le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, vengano tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

- **Persone assenti per particolari motivi**

Ai fini della determinazione della tariffa, non vengono considerati gli occupanti che risultino assenti dall'abitazione, per un periodo non inferiore a un anno, in quanto impegnati in **attività di volontariato o lavorativa all'estero**, degenti o ricoverati presso **case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi o istituti penitenziari**, ovvero assenti per **servizio militare o per obbligo di residenza connesso a ragioni di servizio**, purché l'assenza sia adeguatamente documentata.

- **Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione**

Non sono soggetti alla TARI, i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.

- **Immobili privi di arredo e di utenze**

Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione.

Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree **privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete** (gas, acqua, luce).

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

- **Decesso dell'intestatario TARI**

Nel caso di decesso dell'intestatario della Tassa Rifiuti (TARI), gli **eredi o i conviventi** sono obbligati a seguire i seguenti adempimenti:

1. Comunicazione obbligatoria ad Ancona Entrate Srl

Gli eredi devono comunicare il decesso dell'intestatario ad Ancona Entrate Srl entro il 20 gennaio dell'anno successivo del decesso, presentando:

- Dichiarazione relativa alla nuova intestazione o alla cessazione dell'utenza.
- 2. Obbligo di richiesta di variazione intestazione
 - Uno degli eredi o conviventi deve richiedere la variazione dell'intestazione, fornendo i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, codice fiscale, residenza).
 - È necessario allegare documentazione attestante la qualità di erede (es. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o certificato di successione).
- 3. Obbligo di verifica e pagamento delle somme residue

Gli eredi sono tenuti a saldare eventuali importi TARI ancora dovuti dall'intestatario deceduto fino alla data del decesso, in solido tra loro, utilizzando i metodi di pagamento indicati dal Comune.
- 4. Obbligo di presentazione della nuova dichiarazione TARI

In caso di modifiche relative all'occupazione o all'utilizzo dell'immobile (es. cessazione dell'uso, subentro di un nuovo occupante, vendita dell'immobile), gli eredi sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione TARI entro i termini previsti dal regolamento comunale.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può comportare sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio da parte di Ancona Entrate Srl.

- **Aree scoperte destinate a parcheggio operativo (utenze non domestiche)**

L'esclusione dalla TARI non si applica, in via generale, alle aree scoperte destinate a parcheggio operativo, che si intendono aree funzionalmente collegate allo svolgimento dell'attività e normalmente suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono pertanto soggette alla TARI, a titolo esemplificativo, le aree destinate alla sosta di clienti, utenti, visitatori o fornitori, nonché quelle utilizzate come servizio accessorio o complementare all'attività esercitata.

La mera natura di area esterna o pertinenziale non determina di per sé l'esclusione dal tributo.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di chiedere l'esclusione dall'imposizione mediante apposita istanza motivata e documentata, fornendo elementi oggettivi idonei a dimostrare che l'area non è suscettibile di produrre rifiuti urbani o che ricorrono le specifiche condizioni di esclusione previste dalla normativa e dal Regolamento TARI.

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Nell'home page del sito internet di Ancona Entrate è stato inserito un banner *“Portale trasparenza Servizio di gestione dei rifiuti urbani”* dal quale si accede alla sezione dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza introdotti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31/10/2019. Per favorire la chiara identificazione da parte dei cittadini/utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue l'ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l'Ente adempie.



Per le informazioni sull'erogazione e la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti è possibile contattare rivolgersi ad ANCONAMBIENTE SPA – Via del Commercio, 27 Ancona - Numero verde 800680800 - sito istituzionale www.anconambiente.it

10 – PER INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti, è possibile comunicare con una delle seguenti modalità:

- numero verde **800.551.881**
attivo dal lunedì al venerdì: orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- PEC anconaentrata@pec.anconaentrata.it;
- posta ordinaria Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona;
- fax 071-2832119
- sito internet www.anconaentrata.it
- LINKmate, lo sportello telematico



Altrimenti è possibile recarsi presso lo Sportello al pubblico sito in Via dell’Artigianato, 4 Ancona con i seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì dalle ore 15 alle ore 17; giovedì dalle ore 10 alle ore 16.

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente Guida.